

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

**CAPITOLATO PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
COSSIGNANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019**

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Cossignano, come meglio specificato al successivo art. 2, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in relazione al calendario scolastico approvato dai competenti Organi scolastici.
2. Trattasi di servizio pubblico di trasporto scolastico Categoria 2 Allegato IIA CPV 60130000-8.
3. Il presente Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti delle parti. Tali obblighi concorrono a definire il quadro di riferimento per la conoscenza del servizio oggetto dell'appalto.
4. I rapporti tra le parti saranno successivamente regolati mediante stipulazione di un contratto secondo le forme di legge.
5. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2016/2017 la ditta aggiudicataria sarà tenuta, a semplice richiesta del Comune e nelle more della stipula del contratto, a dare avvio al servizio, comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato e nel provvedimento di aggiudicazione.
6. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi comunali:
 - a) effettuazione di trasporti (andata/ritorno) per uscite didattiche da garantire per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Cossignano, come specificato all'articolo 3.2 del presente Capitolato;
 - b) servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa "Colonia marina ragazzi" nell'estate 2017, 2018 e 2019 come specificato all'articolo 3.3 del presente Capitolato;
 - c) servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa "Trasporto terme" nell'estate 2017, 2018 e 2019, come specificato all'articolo 3.4 del presente Capitolato.

Articolo 2

NATURA DEL RAPPORTO

1. I servizi specificati nel precedente art.1 vengono resi in regime di appalto.
2. La ditta appaltatrice si assume l'obbligazione di svolgere, organizzare e gestire autonomamente i servizi appaltati assumendosi il relativo rischio d'impresa in merito al regolare espletamento ed all'andamento del rapporto ricavi-costi. Garantisce inoltre la completa esecuzione dell'obbligazione assunta mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella sua esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa.
3. La ditta appaltatrice si impegna direttamente a provvedere alla gestione del personale da impiegare nell'espletamento dei servizi appaltati con i propri organi direzionali senza che organi dell'Amministrazione Comunale possano impartire disposizioni di servizio, formazione di turni o di squadre né controlli disciplinari rientrando le accennate attività nelle specifiche, autonome attribuzioni e funzioni della ditta stessa. Al soggetto designato dalla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, per la direzione dei servizi nell'interesse della stessa ditta, vengono indirizzate dal Comune tutte le comunicazioni al riguardo, onde garantire la regolarità nell'espletamento dei servizi e fissare l'ordine da eseguirsi nell'esecuzione degli stessi. Il responsabile comunale del servizio ha l'incarico di rappresentare

l'Amministrazione Comunale onde assicurare che i servizi vengano eseguiti in base alle prescrizioni contrattuali e nel rispetto del presente capitolato.

Articolo 3 **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

1 - TRASPORTO SCOLASTICO

L'oggetto del presente appalto consiste nel garantire il servizio di trasporto casa/scuola e scuola/casa degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria per la frequenza delle lezioni nel plesso scolastico di Cossignano sito in Via G. Passali.

Il servizio si svolge nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico determinato dagli Organi competenti e nel rispetto delle disposizioni di svolgimento del servizio previste dal Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2004.

Il servizio deve essere svolto con n. 1 (uno) mezzo riconosciuto idoneo per il trasporto alunni, secondo le disposizioni del D.M. del 31 gennaio 1997, di capienza sufficiente al numero degli alunni da trasportare, in disponibilità della ditta affidataria.

La Ditta affidataria assume gli oneri relativi ai costi del carburante, ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, alle revisioni dell'automezzo utilizzato e le relative tasse automobilistiche, i costi relativi alla copertura assicurativa ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo, oltre al personale per la guida, osservando scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 48 del 27 febbraio 1997, ed ogni ulteriore disposizione normativa sul trasporto scolastico e sul personale e mezzi ad esso adibiti.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà svolgersi, secondo percorsi stabiliti dall'Amministrazione comunale, nel territorio comunale ed in quello di Comuni limitrofi autorizzati, **per un totale di circa 16.000 chilometri per ciascun anno scolastico**, nel rispetto degli orari che saranno stabiliti dalla Direzione scolastica, che indicativamente possono individuarsi come di seguito:

- a) **dal lunedì al sabato:**
 - andata:** dalle ore 7.00 alle ore 8.30 (orario di ultimo arrivo a scuola), raccolta degli alunni della Scuola primaria e dell'infanzia, secondo un percorso prestabilito dall'Amministrazione comunale. Tale giro prevede uno scarico a scuola alle ore 8.00;
 - ritorno Scuola primaria:** dalle ore 13.00 alle ore 14.00, giro di riaccompagnamento degli alunni della Scuola primaria, secondo il medesimo percorso stabilito;
- b) **dal lunedì al venerdì:**
 - ritorno Scuola dell'infanzia:** dalle ore 15.30 alle ore 16.00, giro di riaccompagnamento degli alunni della Scuola dell'infanzia richiedenti il servizio di trasporto;
- c) **nel periodo compreso fra il termine delle lezioni della scuola primaria ed il termine delle lezioni della scuola dell'infanzia (mese di giugno), dal lunedì al venerdì:**
 - andata:** dalle ore 8.00 alle ore 8.30, raccolta alunni della scuola dell'infanzia;
 - ritorno:** dalle ore 15.30 alle ore 16.00, giro di riaccompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia, richiedenti il servizio di trasporto.

L'ufficio comunale consegnerà alla ditta l'elenco degli alunni iscritti al servizio ed il giro predisposto.

Il servizio prevede la presenza sullo scuolabus di un accompagnatore (il cui servizio viene svolto tramite affidamento esterno, ovvero tramite volontari del Servizio civile o altro personale incaricato), in presenza di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia.

Variazione del tragitto del trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di variare ad inizio o durante l'anno scolastico la lunghezza dei percorsi (in eccesso o in difetto). Tali variazioni possono derivare dalla necessità di sopprimere alcune linee, conseguentemente alla eccessiva diminuzione della richiesta da parte dell'utenza, o – al contrario – per lievi prolungamenti dei percorsi al fine di poter soddisfare le legittime esigenze delle famiglie richiedenti il servizio per i propri figli senza che ciò comporti variazione del costo del servizio affidato.

Durante il periodo di validità del contratto è possibile il verificarsi di variazioni di orari e di giorni di frequenza scolastica, legate essenzialmente alle varie sperimentazioni didattiche (tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani), o per altre eventualità segnalate dai Dirigenti Scolastici. In tali casi, la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte dall'Amministrazione.

Per eventuali ulteriori corse che dovessero rendersi necessarie, dovute ad una diversa articolazione dell'orario scolastico, stabilito insindacabilmente dall'Autorità Scolastica e sentita l'Amministrazione comunale, laddove tali integrazioni non comportino un aumento di percorso superiore a 500 km complessivi, calcolati per ogni intero anno scolastico, non saranno riconosciuti aumenti del prezzo stabilito per il servizio. Nel caso, invece, che tali integrazioni comportino un aumento presunto superiore ai 500 Km per ogni intero anno scolastico, potrà procedersi ai sensi dell'articolo 9 del presente Capitolato.

In caso di sciopero l'Impresa affidataria è tenuta al rispetto della L. 146/1990 e s.m.i. e della normativa applicabile, con l'onere di preventiva ed adeguata comunicazione al Comune e all'utenza.

In caso di sciopero del personale docente o scolastico in generale, la Ditta affidataria è tenuta in ogni caso a garantire il servizio in oggetto, salvo diversa decisione assunta e comunicata dal Comune.

In caso di uscita anticipata o ingressi posticipati per esigenze scolastiche, la Ditta affidataria, preavvisata, dovrà garantire comunque il servizio.

2 - USCITE DIDATTICHE

E' compresa nell'appalto l'effettuazione di trasporti (andata/ritorno), per una percorrenza fino a km 800 per ogni intero anno scolastico, per uscite didattiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Cossignano, che si esauriscano nell'ambito del normale orario scolastico.

Tali uscite didattiche potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni nel territorio provinciale/regionale e dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune. Non saranno riconosciute uscite didattiche prive dell'autorizzazione comunale.

3 - TRASPORTO COLONIA MARINA

L'appalto ha, altresì, per oggetto l'effettuazione di trasporti nell'ambito delle iniziative di Colonia marina per ragazzi nelle estati 2017, 2018 e 2019. Il servizio di trasporto per la colonia prevede l'utilizzo di un autobus con capienza di 52 posti, per il percorso di andata e ritorno giornaliero antimeridiano, ad uno stabilimento balneare della costa (distanza circa 15 km) nel periodo giugno/luglio, dal lunedì al venerdì, per tre settimane consecutive (per un totale di 15 giorni), per una percorrenza complessiva di circa 450 Km per ciascuna stagione estiva.

4 - TRASPORTO TERME

L'appalto ha, inoltre, per oggetto il servizio di trasporto terme e prevede l'utilizzo di un autobus di capienza minima di 35 posti per il trasporto di andata e ritorno ad Acquasanta Terme, nel periodo agosto/settembre (anni 2017, 2018 e 2019), dal lunedì al sabato, per due settimane consecutive, oltre alla visita medica preliminare (per un totale di 13 giorni), oltre ad un mezzo-navetta per la discesa/risalita allo stabilimento termale, per una percorrenza complessiva di circa 1.350 Km per ciascuna stagione estiva.

5 - PRECISAZIONE

Il Comune di riserva la facoltà di non organizzare i servizi di Colonia marina ragazzi e di trasporto terme, nel caso in cui il numero di utenti richiedenti il servizio risultino in numero esiguo e/o non raggiungano un numero minimo necessario per l'organizzazione della singola iniziativa.

In tal caso, dall'importo complessivo dell'appalto derivante dall'importo a base d'asta, decurtato della percentuale di ribasso, saranno decurtate le seguenti somme senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere: Euro 2.500,00 annuo per il trasporto colonia ed Euro 2.400,00 annuo per il trasporto terme.

Articolo 4

ACQUISTO DEL MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE

Costituisce preciso obbligo in capo alla ditta appaltatrice quello di provvedere all'acquisto dell'autobus di trasporto di persone - uso di terzi pubblico in linea - di proprietà comunale modello IVECO 65C15/70 CACCIAMALI C5013/70S targato CK079NN, immatricolato il 30.01.2004 con Km percorsi, ad oggi, pari a 252.084, al prezzo stimato di **Euro 12.000,00**. Tale acquisto dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31.12.2016.

Articolo 5

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in affidamento dovrà essere espletato dalla ditta appaltatrice a mezzo del proprio personale, utilizzando mezzi in sua disponibilità, di capienza come indicata al precedente articolo 3, con ogni e qualsiasi onere a proprio carico; gli automezzi dovranno essere idonei all'agevole e sicura circolazione e manovra anche su tratte di strade comunali e/o vicinali a fondo in ghiaia, strette, tortuose e con elevate pendenze.
2. La ditta appaltatrice si assume l'onere di garantire l'esecuzione del servizio con un mezzo adeguato ed idoneo, per numero e caratteristiche, alla tipologia del medesimo, tenuto conto, in particolare, del numero degli utenti, delle scuole interessate, dei percorsi stabiliti, delle caratteristiche della rete viaria e dell'efficienza del servizio da erogare.

3. I mezzi devono essere autorizzati, omologati e collaudati per la specifica tipologia di servizio di trasporto da rendere, pienamente conformi ed in regola rispetto alla normativa vigente. La ditta appaltatrice si assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla rispondenza di tutti i mezzi impiegati alle norme vigenti sia sotto il profilo della loro perfetta efficienza, sia sotto quello della loro idoneità alla tipologia di servizio cui sono adibiti.
4. Il mezzo ordinariamente utilizzato allo svolgimento del solo servizio trasporto alunni, con esclusione pertanto di eventuali mezzi temporaneamente sostitutivi e di quelli adibiti per la colonia marina e quella termale, deve essere conforme alla direttiva 98/69 CE (Euro 3) o successive.
5. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo impiegato mediante immediata, entro e non oltre 45 minuti, sostituzione dello stesso con altro mezzo idoneo, al fine di evitare disservizi all'utenza e senza alcun obbligo od onere aggiuntivo per il Comune. Di tali eventuali sostituzioni ne deve essere data formale e tempestiva notizia al Comune.
6. Per i danni eventualmente causati dagli utenti a tutti i mezzi, la ditta appaltatrice è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la potestà genitoriale, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.
7. Negli automezzi impiegati per il servizio la Ditta appaltatrice dovrà assicurare, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto effettuato per conto del Comune di Cossignano.

Articolo 6

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, i servizi previsti dalla presente convenzione, secondo le esigenze ed il calendario scolastico.
2. Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all'adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:
 - a. garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità e decoro;
 - b. garantire l'effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;
 - c. rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato;
 - d. effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi;
 - e. provvedere alla copertura assicurativa di ogni mezzo impiegato;
 - f. rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;
 - g. rispettare ogni altro obbligo posto a proprio carico dalla normativa vigente applicabile, dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico e dal presente Capitolato.
3. La ditta dovrà farsi carico inoltre:
 - a. del controllo e del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti;
 - b. del controllo e delle garanzie del servizio effettuato, qualora il personale preposto al servizio sia impossibilitato ad essere presente, esso deve prontamente essere sostituito con altro in grado di assicurare la normalità e regolarità del servizio che non deve subire interruzioni o sospensioni.
4. E' fatto comunque obbligo alla ditta appaltatrice:
 - a. di evitare interruzioni o sospensioni nei servizi appaltati;
 - b. di rispettare scrupolosamente gli itinerari e gli orari dei percorsi indicati dall'Amministrazione comunale;

- c. di non consentire che altre persone all'infuori dei bambini autorizzati salgano sullo scuolabus;
- d. di segnalare al competente servizio comunale eventuali irregolarità e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale espletamento dei servizi appaltati.

Articolo 7 PERSONALE

1. La ditta appaltatrice assicura il servizio esclusivamente mediante l'impiego di lavoratori di provata capacità, onestà e moralità nonché idonei, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso della prescritta patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Si fa inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.
2. A tale scopo la ditta, alla data di inizio del servizio, dovrà produrre al Comune dichiarazione attestante la qualità di cui sopra in capo ai soggetti che effettueranno le prestazioni e produrre elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.
3. La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare le vigenti norme anche in materia di previdenziale, assistenziale, infortunistica e di sicurezza.
4. La ditta si impegna altresì ad osservare ed applicare, nei riguardi dei lavoratori utilizzati le vigenti norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro - anche dopo la loro scadenza - per i dipendenti delle imprese del settore e di accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti accertata dal Comune o ad esso segnalata dagli organi competenti il Comune potrà prevedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento dei danni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. L'Amministrazione Comunale si riserva, prima dell'inizio del servizio e nel corso di esso, di dare gradimento al servizio da parte di una qualsiasi delle persone indicate all'espletamento del servizio stesso qualora conosciute o sopraggiunte e motivate ragioni di pubblico interesse ne consiglino l'allontanamento dal servizio. Verificandosi tale evenienza la ditta appaltatrice o l'interessato non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre, prima o nel caso del servizio, le persone addette ai servizi scolastici a visita medica collegiale da parte della competente ASUR per accertarne lo stato di salute psicofisico. Le persone addette ai servizi appaltati saranno remunerate a cura della ditta appaltatrice e coperte da assicurazioni sociali ed infortunistiche a norma della vigente disciplina. Nessuna responsabilità potrà sorgere o addebitarsi all'Amministrazione Comunale per il mancato rispetto di quanto descritto nel precedente capoverso, o in caso di controversia che potesse insorgere fra il personale impiegato e la ditta appaltatrice.
5. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; la ditta appaltatrice, se del caso, si impegna a sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Articolo 8 RAPPORTO DIRETTO CON LA DITTA APPALTATRICE

1. Il Comune non ha e non riconosce altre controparti che la ditta aggiudicataria dell'affidamento dei servizi, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla, sia in

ordine alla gestione del servizio che in ordine agli adempimenti di cui gli articoli della presente convenzione fatta salva ogni possibilità di rivalsa della ditta nei confronti del personale adibito al servizio.

Articolo 9

DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 dal primo all'ultimo giorno di lezione. Essendo compresi nell'oggetto del presente appalto i servizi aggiuntivi di trasporto per le iniziative Colonia marina e Trasporto terme, il termine dell'appalto si intende coincidente con la conclusione di tutti i servizi previsti, se richiesti.
2. L'appalto è relativo al solo periodo indicato, salva facoltà di ripetizione da esercitarsi con facoltà del Committente e con atto espresso.

Articolo 10

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all'offerta economica formulata dall'Impresa affidataria ed espressa in forma di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, stabilito in **€ 93.000 (novantatremila/00)** + I.V.A. di legge, da depurarsi del ribasso offerto.
2. Tale importo complessivo posto a base di gara per l'intera durata dell'appalto è da ritenersi indicativo e l'Ente si ritiene vincolato solamente dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria.
3. Il prezzo non può subire variazioni in aumento durante tutta la durata dell'appalto, salvo gli adeguamenti di legge.
4. Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice si intende compensata da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo.
5. Si specifica che detto importo è riferito al servizio di trasporto scolastico nella sua configurazione attuale, come meglio specificato all'articolo 3 del presente capitolato d'appalto.
6. Per eventuali ulteriori corse che dovessero rendersi necessarie, dovute ad una diversa articolazione dell'orario scolastico, stabilito insindacabilmente dall'Autorità Scolastica e sentita l'Amministrazione comunale, laddove tali integrazioni non risultino superiori a 500 km complessivi calcolati per ogni intero anno scolastico non saranno riconosciuti aumenti del prezzo stabilito per il servizio. Nel caso, invero, che tali integrazioni comportino un aumento presunto superiore ai 500 Km per ogni intero anno scolastico, la Giunta potrà concordare una revisione del corrispettivo in misura proporzionale ai maggiori effettivi costi sostenuti, fino ad un aumento massimo del compenso in misura di € 0,500/Km da calcolarsi sui Km oltre ai primi 500 Km di aumento già previsto.
7. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta appaltatrice sarà corrisposto in rate mensili posticipate. Il corrispettivo mensile viene commisurato con una somma pari ad 1/10 (da settembre a giugno) dell'importo risultante dall'offerta economica formulata dalla Ditta aggiudicataria, decurtata dagli importi presunti dei servizi trasporto colonia e trasporto terme (come indicati all'articolo 3 paragrafo 3.5 del presente capitolato) che dovranno essere separatamente fatturati, solo se effettivamente richiesti dal Comune e resi dalla Ditta affidataria, al termine di questi.
8. La fattura, regolarmente presentata, sarà liquidata entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio competente previo accertamento della regolarità contributiva; tale termine potrà essere prorogato di trenta (30) giorni nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. Si stabilisce fin d'ora che il

Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

9. Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall'Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente articolo.
10. La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.
11. La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di inserire nelle fatture relative alle commesse pubbliche il codice CIG comunicato dalla stazione appaltante. A tale fine la stessa ditta, come sopra rappresentata, comunicherà, al Comune gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale effettuare i relativi pagamenti.

Articolo 11

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI

1. La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2. La ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, verso l'Amministrazione Comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati, nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice, da parte di società assicuratrici. La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. A tale scopo l'impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguate polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso, in particolare si richiede:
 - a. polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per ciascun veicolo adibiti al servizio oggetto dell'appalto, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00);
 - b. polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e dovrà comprendere, oltre alle normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche la copertura per infortunio in salita ed in discesa degli utenti.
3. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.
4. L'impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.
5. Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Articolo 12

PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

1. La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.
2. La Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.
3. In particolare è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
4. Essendo nello svolgimento dell'appalto presenti rischi d'interferenza costituisce parte integrante del presente il D.U.V.R.I. di cui la ditta aggiudicataria dovrà tener conto ai fini dell'esecuzione dei servizi previsti.

Articolo 13

CAUZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Per l'esatta osservanza delle condizioni, clausole e prescrizioni previste dal presente Capitolato la ditta appaltatrice dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo dell'appalto, mediante polizza fidejussoria assicurativa e/o bancaria.

Articolo 14

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 46 del R.D. 12 febbraio 1911, n.278, è vietato in modo assoluto alla ditta appaltatrice di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto dell'appalto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno e, inoltre, della perdita della cauzione.

Articolo 15

CONTROLLI

1. Sono preposti al controllo i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all'uopo incaricati dal Comune.
2. Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute; a seguito degli stessi il Comune potrà far pervenire per iscritto all'impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito. L'impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie conseguenti controdeduzioni od osservazioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Articolo 16

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il servizio, per quanto non previsto dal presente capitolato, non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

Articolo 17

RECESSO UNILATERALE

1. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione, di riorganizzazione strutturale del servizio o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere unilateralmente dal contratto, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 gg.
3. Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, il preavviso può essere eseguito entro le 24 ore, anche per le vie informali.
4. In caso di recesso, riduzione, sospensione o interruzione è riconosciuto all'affidatario il pagamento dei servizi eseguiti rinunciando il medesimo a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria o altro compenso o indennizzo di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 18 **PENALITA'**

1. La ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
2. Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza.
3. Le penalità saranno comminate mediante nota d'addebito approvata dall'Ufficio comunale competente previa contestazione scritta dell'inadempienza.
4. Si provvederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
5. Potranno essere applicate le seguenti penalità:
 - a. ritardo nel ritiro degli alunni all'uscita delle scuole, penale di euro 200,00 ad ogni infrazione;
 - b. mancato rispetto del percorso e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, penale di euro 200,00 ad ogni infrazione;
 - c. comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto, penale di euro 100,00 ad ogni infrazione;
 - d. mancato rispetto degli obblighi attinenti la sicurezza dei mezzi, penale di euro 500,00 ad ogni infrazione.
6. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili controdeduzioni, le penali si intendono accettate.
7. Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.
8. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.
9. L'Amministrazione Comunale inoltre, qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, provvederà ad assicurare il servizio in altro modo; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale verranno posti a carico della ditta aggiudicataria.
10. Per l'applicazione delle suddette disposizioni l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria che dovrà essere immediatamente integrata.

Articolo 19

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' inadempimento contrattuale la mancata effettuazione dei servizi previsti e qualora l'inadempimento si protragga per oltre due giorni, è facoltà del Comune di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 C.C., della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguiti dall'interruzione del servizio. Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:
 - a. perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
 - b. revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - c. mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
 - d. cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che ciò non venga valutato diversamente dal Comune;
 - e. apertura di una procedura di fallimento;
 - f. mancata osservanza del divieto di subappalto;
 - g. grave inosservanza delle norme e delle prescrizioni in tema di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utilizzati;
 - h. abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;
 - i. grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;
 - j. grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;
 - k. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.
2. E' facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo di raccomandata A/R. Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.
3. Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, oltre che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e l'Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.
4. Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta affidataria e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri operatori comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta affidataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.
5. E' automatica la risoluzione contrattuale in caso di fallimento o cessazione della ditta affidataria.
6. Nel caso di risoluzione del contratto è facoltà del Comune procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione fatto salvo l'obbligo della Impresa, se richiesta, di assicurare il servizio fino al subingresso del nuovo affidatario.
7. Nel caso di scioglimento del contratto per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo ma solo al pagamento delle fatture inerenti il servizio espletato fino a quel momento.

8. Nel caso dovesse sopraggiungere nel corso di validità del contratto causa di impedimento prevista dalla legge 23 febbraio 1982, n. 936, il presente contratto di appalto si risolve di diritto.

Articolo 20

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

1. In caso di controversia circa l'interpretazione del contratto e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. A tale scopo si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Fermo.
3. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione del contratto e all'esecuzione del servizio potrà giustificare la sospensione, l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 21

SPESE CONTRATTUALI

1. Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc. sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa.

Articolo 22

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al Codice Civile e alle vigenti norme che disciplinano gli appalti dei Comuni e alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto della presente gara. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione delle nuove normative.

Articolo 23

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La ditta affidataria si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del servizio il nominativo del responsabile/coordinatore del servizio referente per la ditta, ai sensi della L. 196/03 e del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili, impegnandosi a rispettare la normativa vigente in relazione al trattamento dati.
2. In particolare, l'impresa aggiudicataria, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata, ex D.Lgs. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.